Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2019, n. 14-9066

Legge n. 184/1983 e successive modificazioni. L.R. n. 7/2018 - art. 12. Presa d'atto della convenzione di partenariato tra il Ministero dell'Azione Sociale e della Solidarieta' Nazionale del Burkina Faso e l'ARAI-Regione Piemonte per lo svolgimento delle procedure di adozione internazionale e la promozione di progetti di cooperazione a tutela dei minori in difficolta' e relativo subentro.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che
in attuazione della legge n. 476 del 31/12/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29/05/1993, la Regione Piemonte con legge regionale n. 30 del 16/11/2001 ha istituito l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), con il compito di:

- svolgere pratiche di adozione internazionale,
- realizzare progetti di cooperazione a favore dell'infanzia in difficoltà d'intesa con il Settore competente presso la Giunta Regionale e finalizzati ad attuare il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori,
- fornire supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia e ogni altra funzione assegnata agli Enti autorizzati dalla legge nazionale n. 476 del 1998;

considerato che l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018 norma il procedimento legislativo di internalizzazione dell'ARAI, stabilendo al comma 1 che "Allo scopo di promuovere le politiche in materia di adozioni internazionali in applicazione del principio di sussidiarietà e di assicurare il sostegno alle famiglie che intendono adottare conferendo incarico ad un organismo pubblico, la Regione, al fine di assicurare il contenimento della spesa e la continuità nell'esercizio delle funzioni, trasferisce le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), istituita in attuazione dell'articolo 39 bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), alla direzione regionale competente in materia di adozioni internazionali e ne individua la struttura organizzativa cui ascrivere le competenze con atto di organizzazione", fissando la chiusura dell'ARAI al 31 dicembre 2018;

preso atto che la Direzione regionale competente in materia di adozioni internazionali è la Direzione Coesione Sociale e la struttura organizzativa a cui è stata attribuita, con Deliberazione n.36-7056 del 14 giugno 2018 la gestione del Servizio regionale per le Adozioni internazionali è il Settore "Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale";

visto, in merito alle modalità ed al titolo del subentro dell'amministrazione regionale nelle attività e nella gestione complessiva dell'ARAI, l'art. 32 della legge regionale n. 20 del 17/12/2018, ove viene introdotto, ad integrazione dell'art. 12 della legge regionale n. 7/2018, il comma 2 bis, che così dispone: "Dal 1° gennaio 2019 la Regione Piemonte succede a titolo universale e subentra all'Agenzia regionale adozioni internazionali nei rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze e ne esercita le funzioni, senza soluzione di continuità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.";

dato atto della D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018", che prevede, tra l'altro, che la Regione Piemonte subentra negli accordi/ convenzioni con i Paesi stranieri in cui l'ARAI era operativa al 31/12/2018;

preso atto che la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità Centrale italiana, con deliberazione n. 159/2018/AE del 05/12/2018 ha disposto il passaggio al nuovo Servizio regionale per le adozioni internazionali dei rapporti e delle autorizzazioni già in capo all'ARAI-Regione Piemonte;

dato atto che l'ARAI-Regione Piemonte, con deliberazione n. 32/2003 del 17/02/2003 della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata autorizzata ad operare in Burkina Faso;

precisato che dal 2005 il Servizio per le adozioni internazionali della Regione Piemonte opera nel suddetto Paese, essendo stata siglata una convenzione di partenariato tra il Ministero dell'Azione Sociale e della Solidarietà Nazionale del Burkina Faso e l'ARAI-Regione Piemonte per l'operatività del Servizio pubblico nel suddetto Paese per lo svolgimento delle procedure di adozione internazionale e la promozione di progetti di cooperazione a tutela dei minori di difficoltà;

dato atto che tale convenzione di partenariato ha durata illimitata ed è stata approvata con decreto del Direttore dell'ARAI-Regione Piemonte n. 92 del 18/07/2005;

ravvisata la necessità di prendere atto della suddetta convenzione di partenariato, come previsto nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e del relativo subentro senza soluzione di continuità ai sensi della L.R. n. 7/2018 e della D.G.R. n. 73-8225 del 20.12.2018;

ritenuto di demandare al Direttore della Direzione Coesione Sociale l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale;

visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.";

vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.";

visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

visto l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 17/12/2018;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";

vista la D.G.R n.73-8225 del 20/12/2018;

vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

- di prendere atto della convenzione di partenariato tra il Ministero dell’Azione Sociale e della Solidarietà Nazionale del Burkina Faso e l’ARAI-Regione Piemonte per l’operatività del Servizio pubblico nel suddetto Paese per lo svolgimento delle procedure di adozione internazionale e la promozione di progetti di cooperazione a tutela dei minori di difficoltà, come previsto nell’Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e del relativo subentro senza soluzione di continuità, ai sensi della L.R. 7/2018 e della D.G.R. n. 73-8225 del 20.12.2018;

- di demandare al Direttore della Direzione Coesione Sociale l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 5 L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A)

MINISTERO PER L'AZIONE SOCIALE
E LA SOLIDARIETA' NAZIONALE
Segretariato generale

BURKINA FASO
Unità – Progresso Giustizia

PROGETTO DI CONVENZIONE DI PARTENARIATO

TRA

IL MINISTERO PER L'AZIONE SOCIALE E LA SOLIDARIETA' NAZIONALE

Rappresentato dal Ministro per l'Azione Sociale e la Solidarietà Nazionale

E

L'AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI – REGIONE PIEMONTE,

di seguito chiamata **A.R.A.I.**

Servizio pubblico istituito con L.R. n° 30 del 16 novembre 2001, ente iscritto all'Albo italiano degli enti autorizzati per le adozioni internazionali, con sede legale a Torino, corso Stati Uniti 1, C.P. 10128, Italia; autorizzato, a seguito del provvedimento n° 32/2003 – pos. 04/03/AE/aut del 17 febbraio 2003, ad operare in Burkina Faso.

Rappresentata dalla Dott.ssa Anna Maria Colella, in qualità di Direttore Generale.

PREAMBOLO

Il Ministero per l'azione sociale e la solidarietà nazionale (**MASSN**) e l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali –Regione Piemonte- (**A.R.A.I.**), di seguito denominate "le parti contraenti":

- considerato il fine comune di promuovere i diritti dell'infanzia e di assicurare ai minori in situazioni particolarmente difficili tutta l'attenzione richiesta per assicurare loro un completo e armonioso sviluppo;
- riaffermando l'osservanza degli strumenti giuridici pertinenti, tra cui:
  - -la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948;
  - -la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti dell'infanzia (CDE) del 1989;
  - -la Carta africana dei diritti e del benessere del bambino del 1990;
  - -la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale;
- considerate le competenze del Ministero per l'azione sociale e la solidarietà nazionale;
- considerato il compito dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali di agire per il miglioramento delle condizioni dei minori in difficoltà;
- considerata la volontà comune di entrambe le parti di collaborare conformemente alla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 in materia internazionale;
- convenuto che l'assunzione di una convenzione costituisce uno strumento prezioso di promozione dei diritti dell'infanzia nel quadro dell'adozione internazionale e rappresenta altresì una garanzia di rispetto delle regole etiche in materia.

Le parti convengono quanto segue:

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO I : NATURA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è un documento quadro di cooperazione che specifica l'ambito di collaborazione, le regole fondamentali e le modifiche operative.

ARTICOLO II: OBIETTIVO

- Assicurare il benessere dei bambini del Burkina Faso adottati in Italia attraverso l'A.R.A.I.
- Promuovere progetti strutturali a favore dell'infanzia in difficoltà in Burkina Faso.

ARTICOLO III: AMBITO DI COLLABORAZIONE

La presente Convenzione stabilisce le modalità di partenariato che devono regolare le relazioni tra il Ministero per l'Azione Sociale e la Solidarietà Nazionale e l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte in materia d'adozione internazionale e di affidamento di bambini in situazioni di disagio.

CAPITOLO II: OBBLIGHI DELLE PARTI

ARTICOLO IV: OBBLIGHI COMUNI

Le Parti contraenti si impegnano a prendere le misure necessarie per una buona esecuzione della Convenzione, al fine di mettere in pratica le disposizioni del presente protocollo. Entrambe le parti si impegnano a collaborare a favore dei minori che vivono in condizioni difficili.
La convenzione non autorizza l'ingerenza di una delle parti contraenti nella gestione e nel coordinamento delle attività di competenza dell'altra parte.
La lingua di lavoro nel quadro di collaborazione è il francese.

ARTICOLO V: OBBLIGHI SPECIFICI

A. **Il Ministero per l'Azione Sociale e la Solidarietà Nazionale** si impegna a:

- Promuovere l'adozione internazionale con l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte, conformemente alla convenzione dell'Aja ratificata dallo Stato italiano e dal Burkina Faso;
- Affidare, all'Agenzia regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte, la responsabilità di selezionare le candidature degli aspiranti all'adozione, che abbiano richiesto i servizi dell'Agenzia, al fine di presentare al Ministero per

l'azione sociale e la Solidarietà Nazionale i fascicoli delle famiglie che assicurano il massimo delle garanzie per la sicurezza e il benessere dei bambini;

- Collaborare, attraverso l'intermediazione della Direzione per la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, con il referente dell'A.R.A.I.- Regione Piemonte - in Burkina Faso, affinché le procedure siano seguite in maniera diligente tenendo sempre conto dell'interesse superiore del bambino e lavorando congiuntamente per la risoluzione dei problemi che si incontrano;
- Seguire i bambini adottati attraverso l'intermediazione dell'A.R.A.I. -Regione Piemonte-;
- Assicurarsi che i progetti strutturali a favore dei bambini in situazioni di disagio interessino esclusivamente i bambini orfani, o i figli di genitori privati dei fabbisogni vitali.

B. **L'Agenzia regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte** si impegna a:

- Individuare, in Burkina Faso, un referente per l'A.R.A.I.;
- Lavorare in maniera da preferire, in materia d'adozioni, l'intervento finalizzato a dare "una famiglia ad un bambino" e non solo "un bambino ad una famiglia";
- Cercare in Italia le famiglie più adatte ad accogliere i bambini che vengono loro affidati;
- Inviare, conformemente alla legislazione italiana vigente in materia d'adozioni, al proprio rappresentante locale per le adozioni solamente i fascicoli delle famiglie:
    - titolari di una sentenza di idoneità all'adozione, rilasciata dal Tribunale per i minori o dalla Corte d'Appello del loro paese di residenza;
    - tenute, a seguito della firma della Convenzione con l'A.R.A.I., a rispettare le esigenze di MASSN per quanto riguarda il mantenimento costante dei bambini adottati. I fascicoli dovranno contenere tutte le pezze originali o certificati conformi richiesti dal MASSN.
- Presentare alla Direzione per la Protezione dell'infanzia e dell'adolescenza solamente i fascicoli delle famiglie che presentano il massimo delle garanzie sul piano del loro equilibrio e della loro salute psichico - fisica. Per fare ciò l'Agenzia decide solamente sui fascicoli che hanno raccolto il parere di professionisti in campo psicologico e medico;

- Preparare le coppie scelte tenendo presente la specificità dell'adozione di un bambino originario del Burkina Faso. L'A.R.A.I. informerà nel dettaglio le coppie su tutti gli ambiti riguardanti l'adozione: amministrativo, giuridico, psicologico, medico;
- Attuare, attraverso l'intermediazione del proprio referente in Burkina Faso, tutte le procedure necessarie al buon funzionamento dell'adozione, in modo tale da concludere la procedura entro i tempi stabiliti;
- Assicurarsi che le coppie candidate per l'adozione di un bambino del Burkina Faso, che firmeranno un apposito impegno con l'A.R.A.I. in tal senso:
  - sostengano le spese dell'effettivo affidamento del bambino, riconosciuto legalmente adottabile, dal momento in cui il bambino è affidato alla coppia in vista dell'adozione. L'ammontare complessivo di tali spese è stabilito dal Ministero per l'Azione Sociale e per la Solidarietà Nazionale.

    Queste spese saranno consegnate direttamente alle nutrici o alle responsabili dell'asilo nido attraverso il referente dell'Agenzia;
  - facciano eseguire e paghino gli esami medici del/i bambino/i proposti in adozione(visita medica, test dell'aids e dell'epatite B, elettroforesi dell'emoglobina, gruppo sanguigno, radiografia polmonare);
  - Sostengano le spese in vista della preparazione dell'inchiesta sociale del bambino. Queste spese saranno pagate mediante il referente dell'A.R.A.I.;
  - si rechino in Burkina Faso a trovare il bambino;
- Assistere i genitori adottanti, attraverso l'intermediazione del referente dell'Agenzia in Burkina Faso, durante il loro soggiorno in loco per l'ottenimento del visto per il bambino presso l'Ambasciata d'Italia ad Abidjan.

  L'Agenzia effettuerà, presso le autorità italiane, le pratiche necessarie per la consegna del visto d'entrata in Italia per il bambino;
- Apportare un sostegno psico-sociale al nuovo nucleo familiare del bambino e verificare che la famiglia abbia svolto tutte le pratiche finalizzate a convalidare il giudizio d'adozione pronunciato in Burkina Faso e l'iscrizione del bambino nel registro di stato civile italiano;
- Realizzare ed inviare al referente dell'Agenzia in loco le relazioni sull'inserimento del bambino (accompagnati da foto recenti) nell'ambiente familiare, sociale, scolastico, in conformità con le esigenze del MASSN, vale a

dire tre relazioni nel corso del primo anno successivo al suo arrivo in Italia e una relazione annuale fino alla maggiore età;

- Trasmettere tutte le modifiche o eventuali aggiornamenti della legislazione italiana attualmente in vigore in materia di adozione internazionale;
- Promuovere gli interventi destinati a favorire, il più possibile, il mantenimento dei bambini presso le loro famiglie d'origine;
- Fornire un sostegno tecnico e finanziario al MASSN nell'ambito dell'adozione nazionale e dell'affidamento familiare.

CAPITOLO III: DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ARTICOLO VI: GESTIONE FINANZIARIA

I fondi messi a disposizione dal Ministero per l'Azione Sociale e per la Solidarietà Nazionale saranno utilizzati esclusivamente per co-finanziare i progetti dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali – Italia.

ARTICOLO VII: REGOLAMENTAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie sull'interpretazione, o sull'applicazione della presente convenzione saranno regolate preferibilmente in modo consensuale. In difetto di regolamentazione in modo consensuale, la controversia sarà portata davanti al Foro competente di Ouagadougou.

CAPITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO VIII: DURATA - MODIFICA - RESCISSIONE

La presente Convenzione ha una durata illimitata.

Tutte le modifiche agli articoli sopraccitati saranno apportate congiuntamente dalle Parti, poste per iscritto e debitamente siglate dalle Parti. La forma scritta non può essere sostituita da accordi verbali.

La presente convenzione potrà essere sospesa o rescissa, senza pregiudicare altre azioni o procedure, nei seguenti casi:

- inadempimento delle disposizioni della presente convenzione da parte di una delle Parti firmatarie;
- qualsiasi altro fatto o irregolarità grave constatata nell'attuazione della presente convenzione;
- cause di forza maggiore.

Qualsiasi richiesta di rescissione dovrà essere oggetto di un preavviso di tre mesi.

La presente Convenzione avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione e sarà comunicata e trasmessa ove necessario.

Ouagadougou – Torino, il .....

Per il Ministro per l'Azione Sociale
e la solidarietà nazionale

Ministro Mariam Lamizzana / Traoret
Ufficiale dell'Ordine Nazionale

Per l'Agenzia regionale
per le adozioni internazionali
-Regione Piemonte-

Il Direttore Generale
Dott.ssa Anna Maria Colella

Visto
Assessore al Welfare e alle Politiche del lavoro
Regione Piemonte
Teresa Angela Migliasso

MINISTERE DE L'ACTION SOCIALE ET
DE LA SOLIDARITE NATIONALE

CABINET

BURKINA FASO
Unité- Progrès- Justice

PROJET DE PROTOCOLE D'ACCORD

ENTRE

LE MINISTERE DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

Représenté par MADAME LE MINISTRE DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

ET

L'AGENCE REGIONALE CHARGEE DE L'ADOPTION INTERNATIONALE DANS LA REGION DU PIEMONT- ITALIE

CI APRES APPELEE A.R.A.I.-REGION DU PIEMONT

Service public institué par loi n° 30 du 16 novembre 2001, Organisme agréé pour l'Adoption dont le siège légal est sise à TURIN, corso Stati Uniti n°1, C.P. 10128, Italie Habilité par l'état italien suivant Délibération n° 32/2003 – pos . 04/03/AE/aut du 17 février 2003 pour exercer son activité au Burkina Faso.

Préambule

Le Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale (MASSN) et l'Agence Régionale de l'adoption internationale de la Région du Piémont (ARAI) ;

Ci-après dénommées "les parties contractantes" :

- considérant leur engagement commun à promouvoir les droits des enfants en général et à accorder aux enfants en situation particulièrement difficile toute l'attention requise en vue d'assurer l'épanouissement intégral et harmonieux de ceux-ci ;

- réaffirmant leur attachement aux instruments juridiques pertinents notamment :

  - la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ;
  - la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l'Enfant (CDE) de 1989 ;
  - la Charte Africaine des Droits et du Bien Etre de l'enfant de 1990 ;
  - la Convention de la Haie du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ;

- considérant les attributions du Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale ;
- considérant la mission de l'Agence Régionale pour l'Adoption Internationale de la Région du Piémont (ARAI) qui oeuvre au mieux être des enfants défavorisés ;
- considérant la volonté commune des deux parties a collaborer entre elles conformément a la Convention de la Haie du 29 mai 1993 en matière d'adoption internationale ;
- convaincus que l'adoption d'un protocole d'accord constitue un outil précieux de promotion des droits de l'enfant dans le cadre de l'adoption internationale et un gage du respect des règles d'éthique en la matière.

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Nature du protocole d'accord

Le présent protocole d'accord est un document cadre de coopération qui précise le domaine de collaboration, les règles minimales et les conditions d'exécution.

Article 2 : Objectif

- Assurer le bien être des enfants burkinabé adoptés en Italie, a travers l'Agence Régionale pour l'Adoption internationale de la Région du Piémont ;
- promouvoir des projets porteurs en faveur des enfants en situation difficile au Burkina Faso.

Article 3 : Domaine de collaboration

Le présent protocole fixe les modalités de partenariat devant régir les relations entre le Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale et l'Agence Régionale pour l'Adoption Internationale de la Région du Piémont en matière d'adoption internationale et de prise en charge des enfants en situation difficile.

CHAPITRE II : OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 4 : Obligations communes

Les parties contractantes s'engagent a prendre les mesures nécessaires a la bonne exécution de la Convention pour donner effet aux dispositions du présent protocole. Elles ont l'obligation de mettre en commun leur volonté et leurs efforts en faveur des enfants vivant dans des circonstances difficiles.

Le protocole ne rend légitime l'ingérence de l'une des parties dans la gestion et la coordination des activités de compétence de l'autre partie.

La langue de travail dans le cadre de la collaboration est le français.

Article 5 : Obligations spécifiques

a) Le Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale s'engage a :

- promouvoir l'adoption internationale avec l'Agence Régionale pour l'adoption internationale de la région du Piémont, conformément a la convention de la Haie ratifiée par l'Etat italien et l'Etat burkinabé ;
- confier a l'Agence Régionale pour l'Adoption Internationale de la Région du Piémont la responsabilité de sélectionner les candidats a l'adoption, ayant requis ses services, afin de ne présenter au Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale que des dossiers de familles offrant le maximum de garanties pour la sécurité et le bien être des enfants ;

- collaborer, par l'intermédiaire de la direction de la protection de l'enfant et de l'adolescent, avec le contact de référence de l'A.R.A.I. - Région du Piémont au Burkina, afin que les procédures soient suivies de manière diligente en prenant toujours en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et en œuvrant de concert a la résolution des problèmes rencontrés ;
- suivre les enfants adoptés par l'intermédiaire de l'A.R.A.I. - Région du Piémont ;
- veiller à ce que les projets porteurs en faveur des enfants en situation difficile soient exclusivement portés vers des enfants orphelins, ou de parents démunis privés des apports vitaux .

b) L'agence Régionale pour l'adoption Internationale de la Région du Piémont s'engage a :

- Mettre en place au Burkina Faso un contact de référence de l'A.R.A.I. - Région du Piémont ;
- oeuvrer de manière a privilégier en matière d'adoption, la démarche consistant a donner "une famille a un enfant" et non pas "un enfant a une famille" ;
- rechercher dans la Région du Piémont les familles les plus aptes a accueillir les enfants qui lui sont confiés;
- n'envoyer, conformément a la législation Italienne en vigueur en matière d'adoption, à son représentant local pour l'adoption, que les dossiers des familles :
  - titulaires d'un décret d'aptitude pour l'adoption, délivré par le tribunal pour mineurs où pour cour d'appel de leur lieu de résidence ;
  - engagées, par la signature de la Convention avec l'A.R.A.I. - Région du Piémont, à respecter les exigences du MASSN en matière de suivi des enfants adoptés. Les dossiers devront contenir toutes les pièces originales ou certifiées conformes exigées par le MASSN.

- ne présenter a la Direction de la Protection de l'Enfant et de l'Adolescent que les dossiers de familles présentant un maximum de garanties sur le pian de leur équilibre et de leur santé physique. Pour ce faire, l'agence ne statue que sur les dossiers ayant recueilli l'avis de professionnels (psychologues, médecins) ;

- préparer les couples retenus en tenant compte de la spécificité que représente l'adoption d'un enfant originaire du Burkina Faso. L'A.R.A.I. - Région du Piémont les informera en détail sur tous les domaines concernés par l'adoption : administratifs, juridiques, psychologiques, médicaux ;

- effectuer, par l'intermédiaire de son contact de référence au Burkina Faso, toutes les démarches nécessaires au bon fonctionnement de l'adoption, afin de la mener à terme dans les meilleurs délais ;

- s'assurer que les couples aspirant a l'adoption d'un enfant burkinabé, ayant signé a ce sujet un engagement spécifique avec l'A.R.A.I. en ce sens :
  - couvrent les frais de prise en charge matérielle de l' enfant reconnu légalement adoptable, des que celui-ci lui est confié à la couple en vue de son adoption. Le montant de ces frais est fixé par le Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale. Ces frais seront remis directement aux nourrices ou aux responsables des pouponnières par le contact de

référence de l'agence ;

- s'engagent a faire effectuer et à régler les frais de les examens médicaux de l'enfant/ des enfants qu'on peut leur proposer pour l'adoption (visite médicale, tests de dépistage du VTH-SIDA et de l'Hépatite B, électrophorèse de l'hémoglobine, numération de la formule sanguine, radio des poumons) ;

- couvrent les frais en vue de l'établissement de l'enquête sociale de l'enfant. Ces frais seront réglés par le contact de référence de l'agence ;

- se rendent au Burkina Faso pour chercher leur enfant.

- Assister les adoptants, par l'intermédiaire de son contact de référence au Burkina Faso, durant leur séjour sur place pour l'obtention du visa pour l'enfant auprès de l'Ambassade d'Italie a Abidjan. L'agence effectuera, auprès des autorités italiennes, les formalités nécessaires a la délivrance du visa d'entrée en Italie pour l'enfant ;

- apporter un soutien psychosocial au nouveau foyer de l'enfant et vérifier que la famille a rempli toutes les formalités visant a valider le jugement d'adoption prononcé au Burkina Faso ainsi que l'inscription de l'enfant au registre de l'état civil italien ;

- effectuer et envoyer a son contact de référence les rapports d'adaptation de l'enfant (accompagnés de photos récentes) dans le contexte familial, social et scolaire en conformité avec les exigences du MASSN, à savoir trois rapports d'adaptation durant la première année suivant l'arrivée de l'enfant en Italie un rapport annuel jusqu'à sa majorité ;

- transmettre toutes modifications ou mises à jour éventuelles de la législation italienne actuellement en vigueur en matière d'adoption internationale ;

- promouvoir des interventions destinées a favoriser autant que possible le maintien des enfants dans leurs familles biologiques ;

- apporter un appui technique et financier au MASSN dans le cadre de l'adoption nationale et du placement.

CHAPITRE III- DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 6 : Gestion financière

Les fonds mis a la disposition du Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale seront utilisés exclusivement pour co-financer les projets de l'Agence Régional chargée de l'Adoption Internationale de la Région du Piémont -Italie.

Article 7 : Règlement des litiges

Tout litige ou différend né de l'interprétation ou de l'application du présent protocole d'accord sera réglé de préférence a l'amiable. A défaut d'un règlement a l'amiable, le litige sera porte devant les juridictions compétentes du Ouagadougou.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : Durée - modification –résiliation du protocole.

Le présent protocole est conclu pour une durée illimitée.

Toutes modifications devant survenir sur les clauses ci-dessus citées devra être constatée par écrit et dûment visée par les deux parties.

La forme écrite ne peut être remplacée par un accord oral.

Le présent protocole pourra être suspendu ou résilié sans préjudice de toutes autres actions ou procédures ainsi qu'il conviendra dans les cas suivants :

- non respect des clauses du présent protocole par l'une des parties signataires ;
- tout fait ou irrégularité grave constatée dans l'exécution du présent protocole ;
- survenue d'une force majeure.

Toute demande de résiliation devra faire l'objet d'un préavis de trois mois.

Le présent protocole qui prend 'effet a compter de sa date de signature sera publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait a **Ouagadougou - Turin, le** 19 SET. 2005

Pour le Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité National,

Madame le Ministre
Mariam LAMIZANA/ TRAORET
Officier de l'Ordre National

Pour l'Agence Régionale pour l'Adoption Internationale de la Région du Piémont,

la Directrice Générale
Anna Maria COLELLA

Vu le adjoint au Président de la Région Piemonte pour le Welfare et les Affaires du Travail— Région du Piémont
Angela Teresa Migliasso